

# Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)

## Modifica del 22 marzo 2002

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 15 ottobre 2001<sup>1</sup>,

visto il parere del Consiglio federale del 21 novembre 2001<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 16 dicembre 1983<sup>3</sup> sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è modificata come segue:

*Art. 8 cpv. 3 terzo periodo*

*Abrogato*

*Art. 9 rubrica e cpv. 4*

Motivi cantonali d'autorizzazione

<sup>4</sup> Un'autorizzazione non è computata nel contingente:

- a. se l'alienante ha già ottenuto l'autorizzazione per l'acquisto dell'abitazione di vacanza o dell'unità d'abitazione in un apparthotel;
- b. se essa è rilasciata giusta l'articolo 8 capoverso 3;
- c. per l'acquisto di una parte di comproprietà di un'abitazione di vacanza o di un'unità di abitazione in un apparthotel, a condizione che l'acquisto di un'altra parte di comproprietà della medesima abitazione di vacanza o unità d'abitazione in un apparthotel sia già stato computato nel contingente.

*Art. 11* Contingenti d'autorizzazioni

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce i contingenti cantonali annui delle autorizzazioni per l'acquisto di appartamenti di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel nei limiti di un numero massimo previsto per l'insieme del Paese, tenendo conto degli interessi superiori dello Stato e degli interessi economici del Paese.

<sup>2</sup> Il numero massimo secondo il capoverso 1 non deve superare le 1500 unità di contingente.

<sup>1</sup> FF 2002 964

<sup>2</sup> FF 2002 2413

<sup>3</sup> RS 211.412.41

<sup>3</sup> Il Consiglio federale determina i contingenti in funzione dell'importanza del turismo per i Cantoni, dei piani di sviluppo turistico e della quota di proprietà fondiaria straniera sul loro territorio.

<sup>4</sup> I Cantoni regolano la distribuzione delle autorizzazioni nell'ambito dei loro contingenti.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o con la sua accettazione in votazione popolare.

Consiglio nazionale, 22 marzo 2002

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier

Il presidente: Anton Cottier

Il segretario: Christophe Thomann

Il segretario: Christoph Lanz

### *Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 18 luglio 2002<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Conformemente al suo numero II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° settembre 2002.

19 luglio 2002

Cancelleria federale

<sup>4</sup> FF 2002 2479